

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1265/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1992

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 898/92 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (\*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (\*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca dall'altra (\*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (\*), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che gli accordi interinali hanno previsto una riduzione del 20 % sia del prelievo che del dazio della tariffa doganale comune per le importazioni di carni bovine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 entro determinati limiti quantitativi; che il regolamento (CEE) n. 898/92 della Commissione (\*), ha preso in considerazione soltanto la riduzione del prelievo; che è

pertanto necessario inserire in tale regolamento anche la riduzione del dazio della TDC;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 898/92 è così modificato:

1. All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

• 1. La riduzione dell'aliquota del prelievo all'importazione e del dazio della TDC applicabili alle carni bovine contemplate dai regimi di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è fissata al 20 % dell'aliquota intera applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. All'articolo 2, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

• f) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Exacción reguladora y derecho del AAC tal como establece el Reglamento (CEE) n° 898/92;

— Importafgift af FIT-told i henhold til forordning (EØF) nr. 898/92;

— Abschöpfung und Zoll des GZT gemäß Verordnung (EWG) Nr. 898/92;

— Εισφορά και δασμός του ΚΔ όπως προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 898/92;

— Levy and CCT duty as provided for in Regulation (EEC) No 898/92;

— Prélèvement et droit du TDC comme prévus par le règlement (CEE) n° 898/92;

— Prelievo e dazio della TDC a norma del regolamento (CEE) n. 898/92;

— Heffing en recht van het GDT overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 898/92;

— Direito nivelador e direito da pac previstos no Regulamento (CEE) n° 898/92.

(\*) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(\*) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(\*) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(\*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(\*) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

(\*) GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 44.